

**ORDINANZA N.19/2006**

Il Direttore della Direzione Aeroportuale di Roma-Fiumicino:

**VISTI** gli artt. 692, 718, 1161, 1164 e 1174 C.d.N.;

**VISTA** l'Ordinanza r.g. n. 8175/2006 in data 7/12/06, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter, in relazione all'Ordinanza 9/2006 di regolamentazione attività taxi ed autonoleggio con conducente, accoglie la domanda incidentale di sospensione per la parte di cui all'art. 2.3 per il ripristino del servizio radiotaxi in area diversa da quella riservata ai taxi;

**RITENUTO** di dover apportare parziale modifica all'ordinanza n. 9/2006;

**SENTITE** le Associazioni di categoria radiotaxi;

**SENTITE** le rappresentanze delle OO.SS. Taxi;

**SENTITA** la Società Aeroporti di Roma

**ORDINA**

**Art.1**

Il servizio radiotaxi sarà svolto, in via sperimentale, per la durata di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, presso l'Aerostazione AA , Quota 6, nell'area attualmente destinata alla sosta bus turistici , allestita con cinque stelli disponibili per la sola fermata, consentita per il prelievo dei clienti.

**Art.2**

I taxi che effettuano servizio radiotaxi sostano con le modalità di cui all'Ordinanza 9/2006 al parcheggio polmone; alla chiamata del cliente si spostano verso l'area indicata all'art. 1 per il prelievo dello stesso.

**Art.3**

I taxi in fila agli accosti non possono effettuare servizio radiotaxi .

**Art.4**

I taxi di Ostia e di Fiumicino svolgono il servizio taxi con le modalità di cui all'Ordinanza 9/2006 mentre per lo svolgimento del servizio radiotaxi possono partire dalla rispettiva Circostrizione o Comune.

**Art.5**

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

**Art.6**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Aeroporto Leonardo da Vinci, lì **22 DIC. 2006**

**IL DIRETTORE**

Vitaliano Nutra